

R.G. 724/2023 a cui è riunito il proc. R.G. 735/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile

Riunita in persona dei signori Magistrati:

Dott.ssa	Maria Mitola	Presidente
Dott.	Prencipe Michele	Consigliere
Dott.ssa	Maria Grazia Caserta	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **R.G. 724/2023** promossa
da

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. [...] *Pt_2* con sede in Barletta alla Via Regina Margherita n. 194 (partita iva *P.IVA_1*), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Francesco M. Mazzola e Sabino Carpagnano

Impugnante

E

Parte_3 (C.F. *C.F._1*), nato a Barletta, l'11.11.1971, rappresentato e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Valerio Lacirignola (C.F. *C.F.* *Email_1* *C.F._2* *C.F._2* e dall'Avv. Marco Petrone (C. dall'Avv. Marco Petrone (C. F. *C.F._3*) *Email_2* .

Altro impugnante

contro

CP_1, nato a Barletta il 25.03.1968, elettivamente domiciliato in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 179 presso il recapito dell'Avv. Antonio Strignano

Impugnato

avverso

il lodo arbitrale reso nel procedimento n. R.G.V.G. 1749/2021 del Tribunale di Trani, non notificato, reso *inter partes* in data 01.12.2022 dall'Arbitro Unico dott. **Per_1**

[...]

All'esito dell'udienza collegiale del 23/06/2026, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.

Oggetto: impugnazione di lodo

FATTO e DIRITTO

1. Con scrittura privata del 02.01.2013 registrata il 09.01.2013 (n. 107 – serie 3^ Agenzia delle Entrate di Barletta) è stata costituita tra i germani **CP_1**, **Pt_2** ed **Pt_3** la società semplice agricola denominata **Parte_1** [...] avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola e delle relative attività connesse, come da articolo III del suddetto atto costitutivo (Allegato 2).
2. il sig. **CP_1** ha comunicato il proprio recesso dal consesso sociale giusta comunicazione del 06.03.2020, cui hanno fatto seguito una serie di contestazioni inerenti sia al valore della quota della quale il socio ha chiesto la liquidazione, sia ai danni prodotti alla società del **CP_1**, in ragione di una serie di condotte ritenute illegittime.
3. Con domanda di arbitrato notificata alla **Parte_1** il 18.06.21, [...] **CP_1** nella sua qualità di socio receduto da detta società in data 06.03.2020, avviava la procedura arbitrale in virtù della clausola contenuta nell'articolo XII dell'atto costitutivo della medesima società, al fine di ottenere, mediante l'intervento e la nomina di un arbitro, la risoluzione della controversia insorta con la **Parte_1** sul valore della medesima società al momento del suo recesso e conseguentemente sul controvalore della sua quota e partecipazione societaria da doversi liquidare.
4. Nominato l'arbitro, questi, dopo varie vicissitudini procedurali emetteva l'impugnato lodo a cui reagivano la società **Parte_1** mediante

impugnazione ordinaria, e **Parte_3** mediante opposizione di terzo. Entrambi censuravano il lodo per nullità e per plurime ragioni. Le distinte impugnazioni venivano riunite nel presente procedimento.

5. Costituitosi, **CP_1**, così ha concluso:

« a) in via preliminare, attesa la natura del lodo in esame, accertare e dichiarare inammissibile e improcedibile l'avversa impugnazione; b) sempre in via preliminare, laddove si ritenesse applicabile al caso di specie la disciplina di impugnazione proposta da controparte in considerazione della natura del lodo arbitrale in questione e della relativa clausola arbitrale, accertare e dichiarare tardiva e quindi inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta da [...]

*Pt_3 in quanto l'atto di citazione introduttivo risulta notificato oltre i termini di legge; c) sempre in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di **Parte_3** e per l'effetto ritenere la domanda da lui proposta inammissibile e/o improcedibile; d) nel merito, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda proposta da **Parte_3** con l'atto di citazione in quanto infondata in diritto poiché non sussistono i dedotti motivi di nullità e/o annullamento del lodo arbitrale; 2 e) per l'effetto accertare e dichiarare ogni avversa domanda inammissibile e/o improcedibile; f) conseguentemente ritenere valido a tutti gli effetti e vincolante inter partes il lodo arbitrale ed i valori indicati nel relativo dispositivo reso il 01.12.2022 e notificato in pari data dall'Arbitro Unico Dott. **Persona_2** con studio in Barletta alla Via Monfalcone n. 18 nominato dal Presidente del Tribunale di Trani con provvedimento del 18.08.2021 (cron. 3676/21 – R.G. N. 1749/21) pronunciato all'esito del procedimento introdotto da **CP_1** con domanda di arbitrato notificata alla **Parte_1** in data 18.06.2021; g) solo per mero scrupolo difensivo e nella denegata ipotesi di apertura e svolgimento della fase rescissoria in conseguenza di una ritenuta declaratoria di nullità e/o di annullamento del lodo arbitrale impugnato, accertare e dichiarare che il valore e l'ammontare della quota spettante a **CP_1** è pari ad € 1.053.417,00 ovvero in subordine pari ad altra somma inferiore che dovesse risultare e ritenersi dovuta e spettante a titolo di valore della quota come*

*accertata, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori o in subordine interessi al tasso legale dalla data del 06.09.2020 quale scadenza del termine di sei mesi previsto per legge per la liquidazione della quota al socio receduto dalla data del recesso avvenuto il 06.03.2020 fino al soddisfo; h) condannare l'attore appellante **Parte_3** per aver proposto una lite infondata e temeraria al conseguente risarcimento dei danni in favore di **CP_1** nella misura ritenuta di giustizia per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; i) condannare **Parte_3** al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da maggiorare degli accessori di legge.» (cfr. testualmente).*

6. L'eccezione di inammissibilità delle impugnazioni sollevata dall'impugnato **CP_1** è fondata e assorbe ogni ulteriore censura. Ed infatti, come insegna la Cassazione la qualificazione dell'arbitrato, ritenuto irrituale, incide sul problema processuale dell'ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio sia all'attività degli arbitri, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (cfr. Cass. 23629/2015; Cass. 7574/2011).

Circa l'interpretazione della clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo della società semplice agricola **Parte_1** all'art. XII, essa stabilisce che *“la controversia deve rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi di comune accordo tra le parti o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Trani”* ed ancora: *“l'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile”*. In conformità alla clausola arbitrale e a dimostrazione della volontà della parte istante l'arbitrato, **CP_1**, di attivare un arbitrato irrituale avente natura di perizia contrattuale, lo stesso ha chiesto già nella propria domanda di arbitrato e ribadito nell'istanza rivolta al Presidente del Tribunale di Trani per la nomina di un arbitro (cfr. in particolare quanto dedotto nelle pagine 8 e 9 della domanda di arbitrato), la nomina di un arbitro unico, che doveva operare come amichevole

compositore, di un dottore commercialista e tanto proprio in considerazione della natura e dell'oggetto della controversia insorta e da dirimere, dovendosi procedere alla valutazione sotto il profilo contabile del patrimonio e valore della società *Parte_1* e richiedendosi a tal fine una figura professionale dotata di competenze specifiche tecniche e professionali in relazione alla tipologia della questione da trattare e dirimere tra le parti.

Ne consegue che il lodo in questione, data la sua natura, non poteva essere impugnato dinanzi a questa Corte ma doveva seguire gli ordinari mezzi di impugnazione stabiliti per la censura di una decisione che non può essere munita di forza esecutiva e, dunque, avrebbe dovuto essere sottoposta ad un'azione di annullamento, dinanzi al Tribunale e nel rispetto del doppio grado di giudizio, per uno dei motivi tassativamente previsti dal secondo comma dell'art. 803 ter c.p.c.

Accolta l'eccezione dell'impugnato, pertanto, non può che dichiararsi inammissibile sia l'impugnazione della società sia l'opposizione di terzo di

Parte_3

Ogni altra questione resta assorbita.

7. Venendo al carico delle spese processuali, esse seguono la soccombenza sull'impugnazione e, liquidate secondo il valore della controversia, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrize ai valori minimi per il presente giudizio, attesa la decisione in rito, vanno poste a carico degli impugnanti, in solido, e liquidate in favore dell'impugnato. Si esclude dal computo la fase istruttoria perché non svoltasi.

Sussistono inoltre i presupposti per ordinare ai soccombenti di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13 co. 1 bis e quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.

Del che è dispositivo.

Del che è dispositivo.

P.Q.M.

pag. 5/6

la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore ed **Parte_3** contro **CP_1**, avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento n. R.G.V.G. 1749/2021 del Tribunale di Trani, non notificato, reso *inter partes* in data 01.12.2022 dall'Arbitro Unico dott. **Per_1** [...] così provvede:

1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. condanna gli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento in favore del dell'impugnato, spese che si liquidano per compensi del presente giudizio in euro 12.033,00, oltre al rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, importo posto a carico degli impugnanti e in osservanza dell'art. 13 co. 1 bis e quater D.p.R. 115/02

Così deciso in Bari il 23 giugno 2026

Il Consigliere estensore

Maria Grazia Caserta

Il Presidente

Maria Mitola